

Edizione 05/2023

Condizioni generali di assicurazione (CGA). Protezione viaggio (62 giorni).

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

Informazioni sulla vostra assicurazione

Cara cliente,
Caro cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con il solo genere maschile; tuttavia, qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Chi è lo stipulante?

Lo stipulante è DER Touristik Suisse AG, con sede in Herostrasse 12, CH-8048 Zurigo.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite, p.es., dalla proposta, dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la legge federale sul contratto d'assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella copertura assicurativa scelta, la cui stipula è attestata nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e/o nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei contratti sono in linea di massima le assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante, nelle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

Quali persone sono assicurate?

Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, la ERV garantisce alle persone indicate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono quelle indicate nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

A quanto ammonta il premio dovuto?

Il premio è comunicato esplicitamente nell'ambito della procedura di adesione al contratto di assicurazione collettiva. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. bollo federale) sono indicati nel conteggio del premio o nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula?

Ai sensi dell'art. 6 della legge federale sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p.es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione lo stipulante o la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se il contratto viene risolto mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi hanno le persone assicurate?

Fra i principali obblighi a carico delle persone assicurate rientrano per esempio i seguenti:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. accertamenti in caso di sinistro, lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a accertare il danno (obbligo di limitare il danno);
- se un fatto rilevante indicato nella proposta d'assicurazione e nella polizza dovesse essere soggetto a cambiamenti e ciò comportasse un aggravamento del rischio, occorre informare immediatamente la ERV (aggravamento del rischio).

Quando inizia e quando termina il suo contratto d'assicurazione?

L'assicurazione decorre dal momento in cui si aderisce al contratto collettivo e la sua durata è indicata nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante.

Quando sussiste un diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se lo stipulante notifica la sua revoca alla ERV o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni di persone collettive, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati di preciso sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informatica sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché sui suoi diritti.

Quali sono gli altri punti da osservare?

È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Spese di annullamento
- 3 Protezione SOS
- 4 COVID-19
- 5 Glossario

Riepilogo delle prestazioni assicurative

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. Tuttavia, in ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, le somme massime d'assicurazione si intendono per evento.

Descrizione della prestazione assicurativa	Somme d'assicurazione Somme massime d'assicurazione in CHF
Protezione viaggio (62 giorni)	
Durata massima dell'assicurazione	62 giorni
Ambito d'applicazione	in tutto il mondo
Franchigia per ciascun sinistro	nessuna franchigia
Spese di annullamento Non è possibile partire.	conformemente all'assicurazione stipulata
Gravidanza La data del viaggio di rientro cade oltre la 24a settimana di gravidanza oppure la vaccinazione prescritta per il Paese di destinazione del viaggio costituisce un rischio.	conformemente all'assicurazione stipulata, 7500 a persona o 15 000 a prenotazione
Protezione SOS Eventi durante il viaggio. Trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento Trasporto d'emergenza assistito da personale medico/rimpatrio Spese di ricerca e salvataggio Rimpatrio in caso di decesso Costi aggiuntivi per la prosecuzione del viaggio	illimitata illimitata 10 000 a persona illimitata 1500 a persona
Anticipo sulle spese in caso di degenza ospedaliera all'estero	5000 a persona
Protezione COVID-19	incl.
Centrale d'allarme	In caso di emergenza la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. In caso di imprevisti durante il viaggio è obbligatorio contattare la centrale d'allarme: +41 848 223 330 oppure +800 222 333 30.

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate, disposizione speciale

- A Sono assicurate le persone indicate nella conferma della prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante.
- B Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone malate croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

1.2 Ambito d'applicazione

- A L'assicurazione è valida in tutto il mondo.
- B La durata dell'assicurazione è limitata al periodo indicato nella conferma di prenotazione del viaggio rilasciata dallo stipulante.

1.3 Esclusioni generali

- Non sono coperti gli eventi
- a) che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio. Restano riservate le disposizioni di cui alle cifre 2.2 C e 3.2 C;
 - b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati accertati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono manifestati, o sono stati attestati mediante certificati medici ottenuti solo tramite consultazione telefonica;
 - c) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
 - d) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni della cifra 3.2 A f);
 - e) legati a rapimenti;
 - f) che sono la conseguenza di ordini delle autorità, con riserva delle disposizioni di cui alla cifra 4;
 - g) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
 - gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
 - escursioni in montagna o attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.,
 - spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato, sono determinanti le classificazioni SUVA in vigore;
 - h) che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;

- i) che vengono causati da atti oppure omissioni intenzionali o gravemente colposi o che sono dovuti al mancato rispetto dell'obbligo di diligenza comunemente accettato;
- k) che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
- l) risultanti dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti o dal loro tentativo;
- m) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- o) che sono la conseguenza di una pandemia, con riserva delle disposizioni di cui alla cifra 4.

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza dell'importo delle spese sostenute dalla ERV.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le disposizioni di legge sulla doppia assicurazione. In caso di prestazione, la persona assicurata si impegna a rendere note e accessibili integralmente le coperture assicurative esistenti e autorizza la ERV a far valere eventuali diritti.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

1.5 Altre disposizioni

- A I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti esclusivamente le vigenti raccomandazioni o avvertenze di viaggio ufficiali delle autorità svizzere. Queste ultime sono in primo luogo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- F Di regola, la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- G Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, la persona assicurata cede su base forfettaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.

H La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o a erogare altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione Europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.6 Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni su come procedere in caso di sinistro sono disponibili su www.erv.ch/der/sinistre.

A A chi rivolgersi

- in caso di sinistro, rivolgersi al Servizio sinistri della ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, n. di telefono +41 58 275 27 27, www.erv.ch/schaden, schaden@erv.ch,
- in caso di emergenza, rivolgersi alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero **+41 848 223 330** o al **numero verde +800 222 333 30**. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei festivi). La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.

B La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.

C All'assicuratore

- vanno fornite tempestivamente le informazioni richieste,
- vanno consegnati i documenti necessari e
- vanno indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o del conto postale).

D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.

E È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.

B L'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade qualora ne conseguano danni per l'assicuratore e

- vengano rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
- vengano nascosti determinati fatti o
- gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra gli altri il verbale della polizia, il verbale di accertamento, la conferma e le ricevute) non vengano rispettati.

2 Spese di annullamento

2.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, inizia con la stipula dell'assicurazione e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

2.2 Eventi assicurati

A La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione della prestazione di viaggio:

- malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di un/a compagno/a di viaggio,
 - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
 - sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero;
 - disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio;
 - gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
 - guasto o ritardo, entrambi dovuti a difetti tecnici o infortunio personale, dei mezzi di trasporto pubblici da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nello Stato di domicilio;
 - se nei 30 giorni precedenti la partenza
 - la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata;
 - furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità;
 - La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata a seguito di gravidanza di una persona assicurata
 - se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24^a settimana di gravidanza, o
 - se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto, o
 - se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione massima e ammontano a un massimo di CHF 7500.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 15 000.– a prenotazione.
- B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è

né consanguinea né parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 1.1 B).

2.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento del viaggio / servizio prenotato. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (escluse tasse di sicurezza e tasse aeroportuali).

Nel complesso questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.

C La ERV rimborsa i costi aggiuntivi legati al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 3000.– a persona. Se viene chiesto il rimborso dei costi supplementari, il diritto alle spese d'annullamento decade ai sensi della cifra 2.3 B.

2.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- se la malattia che ha portato all'annullamento rappresenta una complicazione o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già pianificata alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione della prestazione di viaggio;
- se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;
- in caso di annullamento in riferimento alla cifra 2.2 A a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare o se il certificato medico è stato rilasciato in seguito a una consultazione telefonica;
- se l'annullamento è dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
 - e tale fattispecie non può essere costata e attestata da uno specialista in ambito psichiatrico il giorno dell'annullamento e,
 - per le persone che svolgono un'attività come dipendenti, se tale annullamento non può essere avvalorato da una relativa conferma di assenza (al 100%) da parte del datore di lavoro per tutto il periodo in cui non si è in grado di viaggiare attestato dal medico.

2.5 In caso di sinistro

A Il centro prenotazioni (agenzia di viaggi, azienda di trasporti, locatore, ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.

B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- la conferma di prenotazione/fattura relativa alla prestazione di viaggio nonché le fatture attestanti l'annullamento o le spese post-viaggio sostenute (in originale),
- un certificato medico dettagliato, un attestato di morte oppure un altro documento ufficiale attestante il sinistro,
- la copia della polizza assicurativa.

3 Protezione SOS

3.1 Ambito d'applicazione, periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata della prestazione di viaggio prenotata (massimo 62 giorni).

3.2 Eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di un/a compagno/a di viaggio,
 - di una persona che non parte con la persona assicurata, ma è molto vicina a quest'ultima,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile;
- sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero;
- disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
- gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
- guasto a un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato a causa di un difetto tecnico, qualora non sia possibile proseguire la prestazione di viaggio come programmato. I ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico

prenotato o utilizzato non sono considerati guasti. Non sussiste alcun diritto per guasti o incidenti di veicoli privati utilizzati dalla persona assicurata per il viaggio in qualità di conducente o passeggero;

- f) eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa da questi all'estero.
- g) furto di biglietti, passaporto o carta d'identità: sono assicurate soltanto le prestazioni in base alla cifra 3.3 B h).

B Se la persona che determina l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio a causa di un evento assicurato non è consanguinea o parente acquisita della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata. (con riserva della cifra 1.1 B).

3.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

- a) le spese
- relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento,
 - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

Soltanto i medici della ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;

- b) i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie fino a concorrenza di CHF 10 000.– a persona, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo;
- c) l'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;
- d) le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 3000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo 2 persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;
- e) i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e di un volo in classe economy in aereo;
- f) un anticipo spese rimborsabile fino a CHF 5000.– per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);
- g) la quota proporzionale delle spese relative alla parte di viaggio non fruita (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato); questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 10 000.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 20 000.– a prenotazione;
- h) oppure i costi supplementari relativi al proseguimento del viaggio, incl. le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la centrale d'allarme (per al massimo 7 giorni) fino a concorrenza dell'importo di CHF 1500.– a persona o di CHF 1500.– se il viaggio prosegue con un'auto noleggiata, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto noleggiata;
- i) le spese di viaggio (volo in classe economy/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– a persona per due persone molto vicine all'assicurato che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
- k) l'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.

C La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni spetta alla ERV.

3.4 Prestazioni ed eventi straordinari

Le seguenti prestazioni devono essere in ogni caso richieste telefonicamente presso la centrale d'allarme.

A Nel caso in cui la persona assicurata, una volta giunta a destinazione, rimanga coinvolta in attacchi terroristici, eventi bellici, disordini o catastrofi naturali e questi eventi rendano a tutti gli effetti impossibile la prosecuzione del viaggio o mettano concretamente a rischio la vita e gli effetti personali della persona assicurata, la ERV organizza e si fa carico di:

- a) viaggio di rientro extra della persona assicurata. Il rimpatrio delle persone illese spetta all'organizzatore o alla ERV. Il rimpatrio delle persone ferite o decedute è assicurato solo se organizzato dalla ERV;
- b) un servizio di assistenza post-traumatica professionale fino a un massimo di CHF 1000.– a persona assicurata.

B Qualora si verificano gli eventi di cui alla cifra 3.4 A, la ERV eroga inoltre le seguenti prestazioni entro i sette giorni successivi all'evento:

- a) assistenza da parte di care-team professionali (normalmente composti da infermieri o medici, psicologi e addetti alla logistica) nel luogo dell'evento, sul volo di rientro e all'arrivo in Svizzera;
- b) servizio telefonico per i familiari in Svizzera;
- c) trasmissione di informazioni importanti tramite la centrale d'allarme;
- d) supporto per il rilascio dei documenti di viaggio smarriti;
- e) ricerca di feriti e dispersi (p.es. perlustrazione sistematica degli ospedali nella regione interessata).

C Tutte le prestazioni vengono erogate unicamente se ciò non mette a rischio la vita e l'incolumità del personale della ERV nonché delle persone ausiliarie incaricate

e se il loro impiego risulta proporzionato allo scopo. Tale decisione spetta unicamente alla ERV.

D Qualora lo stesso evento riguardi più persone assicurate presso la ERV, gli indennizzi a carico della ERV sono limitati a un massimo di CHF 5 milioni. Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

3.5 Esclusioni

A La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni di cui alla cifra 3.3 tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.**

B È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi; ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- b) se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 3.2 A a) sono avvenuti senza relativa indicazione medica (p.es. in caso di cure mediche adeguate in loco) o se sul posto non è stato consultato un medico;
- c) se la malattia che ha portato all'interruzione, definitiva o temporanea, oppure al prolungamento del viaggio rappresenta una conseguenza o una complicazione di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio della prestazione di viaggio.

3.6 In caso di sinistro

A Per poter usufruire delle prestazioni di ERV, al verificarsi di un evento assicurato è necessario informarne immediatamente la centrale d'allarme o ERV.

B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- la conferma della prenotazione (in copia o in originale),
- un certificato medico riportante la diagnosi, attestati ufficiali, l'attestato di decesso, ricevute, fatture relative ai costi supplementari sostenuti assicurati, biglietti di viaggio e/o verbali della polizia (in originale),
- la copia della polizza assicurativa.

4 COVID-19

4.1 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

A In aggiunta alle disposizioni relative alle «Spese di annullamento» e alla «Protezione SOS», si applicano le prestazioni e gli eventi assicurati di seguito indicati concernenti il COVID-19. Inoltre nella copertura assicurativa sono incluse le spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo in caso di contrazione del COVID-19. Con la stipula della copertura completa «Senza pensieri», alle spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo si aggiunge la prestazione in caso di contrazione del COVID-19.

B La protezione vale in tutto il mondo e inizia con la stipula dell'assicurazione o, in presenza di una copertura assicurativa esistente, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con il viaggio di rientro (al massimo 62 giorni).

4.2 Eventi assicurati in aggiunta alle spese di annullamento

A La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non possa fruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- a) malattia grave e imprevedibile da COVID-19;
- b) isolamento o quarantena disposti da un'autorità sanitaria se la persona assicurata o la persona che viaggia con quest'ultima è risultata positiva al test PCR o in caso di sospetta infezione delle suddette persone;
- c) dopo la prenotazione della prestazione di viaggio, nella destinazione del viaggio viene inaspettatamente imposto l'obbligo di vaccinazione e la persona assicurata non può farsi vaccinare o non può farlo per tempo per indisponibilità di appuntamenti oppure per motivi di salute.

4.3 Prestazioni assicurate relative alle spese di annullamento

Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

- le spese di annullamento effettivamente sostenute (tasse di sicurezza e aeroportuali escluse),
- le spese per il cambio prenotazione della prestazione di viaggio già prenotata. Nel complesso queste prestazioni sono limitate al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma assicurata.

4.4 Esclusioni dalle spese di annullamento

Non sono assicurate le prestazioni in relazione all'obbligo di vaccinazione se, in alternativa alla vaccinazione, per il viaggio sarebbe possibile la presentazione di un test PRC negativo o la quarantena.

4.5 Eventi assicurati in aggiunta alla Protezione SOS

La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

- a) malattia grave e imprevedibile da COVID-19;
- b) isolamento o quarantena disposti da un'autorità sanitaria se la persona assicurata o la persona che viaggia con quest'ultima è risultata positiva al test PCR o in caso di sospetta infezione delle suddette persone;
- c) quarantena disposta dall'autorità svizzera competente al ritorno in Svizzera, se tale provvedimento si applica inaspettatamente alla persona assicurata durante il viaggio. In tal caso sono assicurate solo le prestazioni conformemente alle cifre 4.6 b) e c).

4.6 Prestazioni assicurate relative alla Protezione SOS

Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

- a) le spese
- relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento,
 - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

- b) le spese supplementari per un viaggio di rientro non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e della classe del volo di rientro originariamente prenotato;
- c) la quota proporzionale delle spese relative alla parte di viaggio non fruita (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato); questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 10 000.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 20 000.– a prenotazione;
- d) i costi supplementari relativi al proseguimento del viaggio, incl. le spese per alloggio, vitto e i costi delle comunicazioni con la centrale d'allarme; questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio originale e ammonta a un massimo di CHF 10 000 a persona;
- e) un buono per un viaggio sostitutivo, se la persona assicurata viene rimpatriata da una centrale d'allarme o di emergenza ufficialmente riconosciuta in seguito a malattia da COVID-19. Questa prestazione è limitata al prezzo originario del viaggio o alla somma assicurata; in tal caso decade la prestazione conformemente alla cifra 4.6 d.

4.7 Esclusioni dalla Protezione SOS

Non sono assicurate le prestazioni se l'obbligo di quarantena vigeva già al momento della partenza.

Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

4.8 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o che soggiornano abitualmente in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa.

4.9 Prestazioni ed eventi assicurati

- A In caso di contrazione del COVID-19, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero fino a concorrenza della somma assicurata, per un massimo di CHF 100 000.– a persona, come indicato di seguito:
 - a) cure necessarie dal punto di vista medico (incl. farmaci), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
 - b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici.
- B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.
- C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.
- D Tutte le prestazioni vengono erogate in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal).

4.10 Esclusioni

Non sono assicurati

- a) deduzioni o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- b) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- c) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
- d) riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

4.11 Garanzia di copertura dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, con riserva delle disposizioni indicate alla cifra 4.9 D. La ERV non fornisce invece garanzie di copertura dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicinali e farmacisti).

4.12 In caso di sinistro

- A In caso di malattia è necessario ricorrere il più presto possibile alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
- B A ERV vanno presentati, tra gli altri, i seguenti documenti:
 - un certificato medico dettagliato,
 - le fatture delle spese per il medico, i medicinali e l'ospedale nonché le spese per le prescrizioni mediche,
 - i conteggi di altre assicurazioni tenute a fornire prestazioni,
 - la copia della polizza assicurativa.
- C Su richiesta di ERV, la persona assicurata deve sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia, a spese della compagnia stessa.

5 Glossario

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia con un'incidenza superiore alla media a livello locale e di durata limitata nel tempo.

Estero

La Svizzera e il Paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente non sono considerati Paesi esteri.

Evento naturale

Evento improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento/quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo di domicilio/Stato di domicilio

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M Malattia

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli

I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo o in elicottero, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

N Negligenza grave

Chiunque violi un elementare obbligo precauzionale, la cui osservanza è imposta a qualsiasi persona ragionevole che si trovi nella stessa situazione, commette una negligenza grave.

O Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera, (p.es. detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie per es. all'arrivo alla destinazione di viaggio o al rientro nello Stato di domicilio ecc.). Ha carattere obbligatorio.

P Pandemia

Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono coloro che vengono menzionati nella polizza o nel giustificativo di pagamento o il gruppo di persone descritto nella polizza.

Prestazione di viaggio

Per prestazioni di viaggio si intendono, ad esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un trasferimento in autobus o di un diverso trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un appartamento per le vacanze, di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

S Sospetto

Il sospetto di aver contratto una determinata malattia infettiva sussiste a seguito di un contatto ravvicinato con una persona che è risultata positiva al test per quella determinata malattia infettiva.

Spedizione

Per spedizione si intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000 m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento

Se la persona che intraprende il viaggio recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato. Tale persona può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'importo dell'indennizzo è determinato dal prezzo del viaggio al netto del valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché di ciò che egli può ottenere utilizzando i servizi in questione per altri scopi.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha sottoscritto un contratto d'assicurazione con la ERV.

Svizzera

L'ambito d'applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

T Terrorismo

Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è teso a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su istituzioni statali.